

R.G. 1913/2010



TRIBUNALE DI TIVOLI

ORDINANZA

Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Annamaria Di Giulio, sciogliendo la riserva assunta in data 16.11.2010, letti gli atti di causa del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. recante R.G. 1913/2010 instaurato da T. M. in qualità di procuratore generale di T. G. nei confronti della C. S.p.a.;

lette le note autorizzate depositate dalle parti;

PREMESSO che nel proprio ricorso il sig. T. G. deduce: di aver concluso nel giugno 2001 cinque contratti di assicurazione sulla vita con la società R. S.p.a., ora C. S.p.a.; che, in particolare, trattavasi della sottoscrizione di cinque proposte di assicurazione denominate "progetto Index Performance 8, codice 1608, della durata di anni 8, con decorrenza 28.6.2001 e scadenza il 28.6.2009, meglio identificate con i nn. 526 07561FL, 526 07561FR, 526 07561FS e 526 07561FM; che, all'atto di sottoscrivere ciascuna di esse aveva versato sul c/c n. 223131 l'importo di £. 20.000.000 per ciascuna proposta; che in ognuna di dette polizze era espressamente previsto, sotto la dicitura "capitale minimo garantito alla scadenza", l'importo di £. 20.000.000; che ciò trovava conferma anche nella nota informativa e nelle condizioni contrattuali allegata a ciascuna polizza, ove era espressamente previsto che il capitale minimo garantito alla scadenza dovesse essere pari al 100% del capitale iniziale versato; che verso la fine del mese di settembre del 2008 aveva ricevuto cinque lettere datate 26.9.2008 in cui gli era stato comunicato che le quotazioni delle Polizze Performance 8 stipulate dal ricorrente, essendo collegate ad una obbligazione del Gruppo Lehman

92/2011

B

04-02-11 19:50 06 9562391

AVV. DI FRANCESCO->820775821548 ECM

Pag. 03

R.G. 1913/2010

Brothers Holding Inc, erano al momento sospese per le vicende della Compagnia, che in successive lettere del gennaio del 2009 la resistente aveva rappresentato al sig. [REDACTED] alcune proposte transattive, dirette ad evitare la restituzione del capitale minimo garantito; che il ricorrente non aveva inteso acconsentire ad alcuna di dette proposte, ritenendo di non aver concluso un contratto di assicurazione in cui fossero previsti rischi a suo carico, quanto meno con riferimento all'obbligo per la società assicuratrice di restituire il capitale minimo iniziale; che, pertanto, [REDACTED] si riteneva ereditore dell'importo complessivo di € 51.645,65, risultante dalla somma dei cinque capitali iniziali versati; che tale somma era dovuta sulla base del chiaro disposto delle clausole contrattuali sottoscritte dal ricorrente e, comunque, alla stregua di una interpretazione di esse conforme ai principi di correttezza e buona fede, nonché di tutela del consumatore; che richiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa; che la scelta per il rito sommario di cognizione era da ritenersi giustificata dalla necessità del mero esame della documentazione versata in atti e dalle precarie condizioni di salute del sig. [REDACTED] ormai ultrasettantenne, il che giustificava la necessità di evitare i lunghi tempi del rito ordinario di cognizione;

RITENUTO, preliminarmente, che in relazione alla domande proposte in via principale dal ricorrente sussistano i presupposti per l'ammissibilità del presente rito sommario di cognizione, non essendo in relazione ad esse necessaria una complessa attività istruttoria, bensì il semplice esame della documentazione versata in atti;

RITENUTO, in particolare, che sia condivisibile l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui "ricorrono le condizioni affinché l'attivazione del rito sommario possa essere avvalorata dal Giudice quando le questioni giuridiche e non in fatto

R.G. 1913/2010

«e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio. La marginalità dell'istruttoria deve essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti" (così, tra le altre, Tribunale di Lamezia Terme, sez. II, 12.3.2010);

RITENUTO, viceversa, che non rilevino ai fini dell'ammissibilità del presente rito le dedotte ragioni di urgenza, la cui sussistenza non è in alcun modo richiesta dal dettato normativo, a differenza di quanto previsto in materia di procedimenti cautelari, ragioni per cui appare del tutto superflua l'unica prova testimoniale richiesta dal ricorrente (vertente sulle precarie condizioni di salute del ricorrente, e sulla necessità di ottenere prontamente la restituzione delle somme versate onde provvedere quanto prima alle sue esigenze di cura ed assistenza);

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo di € 51.645,65, emergendo da una interpretazione letterale e sistematica dei contratti oggetto di causa che nella polizza in esame fosse prevista quanto meno la restituzione del capitale originariamente versato;

RILEVATO, in particolare, che in ciascuna di dette polizze è espressamente previsto, dopo la dicitura "capitale iniziale: 20.000.000" quella di "capitale minimo garantito alla scadenza: 20.000.000", mentre a pagina 3 della "nota informativa", recante le condizioni generali di contratto, è espressamente previsto, all'art. 2, che, nonostante il "progetto Performance 8" sia "un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo

R.G. 1913/2010.

Index Linked con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento" e vi siano "rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili all'andamento dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, nonché - per alcuni aspetti - alle oscillazioni di valore delle specifiche attività finanziarie", risulta "comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale".

RILEVATO, altresì, che a pagina 13 del predetto documento, sotto la voce "condizioni di polizza", all'art. 5 ("capitale liquidabile a scadenza"), è espressamente previsto quanto segue: "il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale del 28/6/2009 sarà dato dalla somma dei seguenti due importi: - 'capitale iniziale' pari al premio versato. E' comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al 'capitale iniziale'. Nella polizza questo importo è definito 'capitale minimo garantito alla scadenza'; - capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile, la ripartizione della singola cedola avverrà ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 28 giugno 2002 fino al 28 giugno 2009", dal che, ad avviso di questo Giudicante, emerge con chiarezza che gli eventuali rischi posti a carico del Contraente concernono esclusivamente le "cedole" che questi potrà percepire in aggiunta al capitale minimo garantito;

RILEVATO, infine, che tale interpretazione del contratto, di per sé chiara e coerente in ogni sua parte, trova ulteriore conferma nello stesso comoglio tenuto da controparte, la quale, ben consapevole della necessità di dover restituire al sig. [REDACTED] quanto meno l'importo del capitale minimo da questi originariamente versato, nelle note del 16.1.2009, in atti, effettuava una "proposta transattiva" diretta al versamento del solo importo del 50% del premio originariamente versato, e ciò a fronte della "circostanza di assoluta eccezionalità" costituita dal fatto che la banca di

R.G. 1913/2010

investimento americana Lehman Brothers era dovuta ricorrere all'applicazione del capitolo 11 della legge fallimentare statunitense, da che era derivato il "coinvolgimento" di chi, come il [REDACTED], aveva sottoscritto una polizza Index Linked con sottostanti obbligazioni Lehman Brothers;

RITENUTO, in particolare, che non sia comprensibile in cosa debba consistere la prospettata "transazione" se non nella parziale rinuncia da parte del ricorrente alle somme a quest'ultimo spettanti;

RITENUTO, infine, che sull'importo di € 51.645,65, corrispondente ai premi versati nei cinque contratti di assicurazione sopra descritti, debbano essere calcolati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non di valore;

RITENUTO, infine, che non possa essere accolta la domanda di risarcimento danni, in quanto il danno - patrimoniale e non - che sarebbe stato subito dal ricorrente, prima ancora che non provato, non risulta essere stato neanche dedotto, essendosi fatto un generico riferimento a voci di danno in alcun modo qualificate e specificate nel loro ammontare, oltre che non essendo stato in alcun modo chiarito il nesso di causalità tra di esse ed il contegno tenuto dalla resistente;

RITENUTO che le spese di lite debbano essere per metà applicate nel rispetto del principio della soccombenza e, per la restante metà, debbano essere compensate tra le parti, attesa la parziale soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., così dispone:

1. condanna la [REDACTED] al pagamento a favore del sig. [REDACTED] della somma di € 51.645,65, oltre interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza dei contratti di assicurazione oggetto di causa.

R.G. 1913/2010

- 2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- 3. liquida le spese di lite sostenute nel presente giudizio dal ricorrente in € 3.500,00 per onorari ed € 1.780,00 per diritti, ponendo il relativo importo, oltre € 178,00 per esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A., a carico della resistente nei soli limiti della metà, e compensando, per il resto, le spese di lite tra le parti.

Si comunica:

Tivoli, 21.1.2011.

IL GIUDICE

(Dot.ssa A. Di Giulio)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21/1/2011

Il Funzionario Giudiziario
Maria Antonella Fusco